

# GR\_GERICHTE SK2 2023 64 vom 12. Februar 2024

GR Gerichte, 2024-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SK2\\_2023\\_64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2_2023_64)

FR: GR\_GERICHTE SK2 2023 64 du 12 février 2024

IT: GR\_GERICHTE SK2 2023 64 del 12 febbraio 2024

## Regeste

ispezione oculare (tentato omicidio intenzionale) | Beschwerde gegen StA, Übrige Fälle

## Erwägungen

### E. 5

/ 11 te, in qualità di imputato, né il suo patrocinatore vi hanno preso parte (act. PP 4.17). Alla luce di ciò, in merito alla citazione impugnata non può essere riconosciuto al reclamante un interesse giuridicamente protetto attuale. Tuttavia l'interesse giuridicamente protetto è venuto meno a seguito dell'inoltro del reclamo, il quale è quindi divenuto privo di oggetto (Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 554). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura pubblica, al momento dell'inoltro del reclamo non mancava un fondamento per il reclamo rispettivamente un oggetto litigioso idoneo (act. A.3 n. 14 e 18), motivo per cui non si tratta di una non entrata nel merito. 2.2. Con scritto dell'11 ottobre 2023 la presidente aveva reso edotte le parti in merito all'eventuale stralcio del reclamo in quanto divenuto privo d'oggetto (act. D.5). Nelle proprie osservazioni il reclamante ha fatto valere che il fatto che l'atto istruttorio sia stato effettivamente eseguito nulla muterebbe a che egli mantenga un interesse legalmente tutelabile a conoscere dell'illegalità di tale atto istruttorio. Egli fa in particolare riferimento alla contestata competenza territoriale della Procura pubblica a istruire il caso in esame (act. A.2 n. 2 seg.; act. A.1 n. III.b.2, III.b.3.a, III.b.3.c). Il reclamante trascura tuttavia due aspetti. In primo luogo scopo dell'ispezione oculare con ricostruzione dei fatti, oggetto della citazione qui impugnata, era proprio anche quello di poter stabilire il luogo d'azione e il luogo dell'evento, e con ciò quindi anche la competenza territoriale. Nel corso dell'ispezione oculare del 2 ottobre 2023 il reclamante avrebbe poi avuto la possibilità di fare mettere a verbale la propria posizione in merito alla competenza territoriale. In secondo luogo, la Procura pubblica – dopo un sommario esame – ha, a giusta ragione, ritenuto che le risultanze finora ottenute suggeriscono che il proiettile sparato dal reclamante ha colpito il resistente al petto in territorio svizzero. Va infatti evidenziato che le macchie di sangue del resistente sono state trovate sul territorio svizzero (act. PP 4.1 pag. 3; act. PP 4.2 pag. 2; act. PP 4.3), a ciò si aggiunge che il compagno di caccia del reclamante, E.\_\_\_\_\_ – interrogato dalla Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di C.\_\_\_\_\_ in data 13 settembre 2022 – ha dichiarato che "Il ragazzo ferito quando sono arrivato io, l'ho visto sdraiato in terra in territorio svizzero poco distante dall'inizio del bosco ed accanto a lui, sempre in territorio svizzero erano presenti i vestiti e quanto da me prima descritto" (act. PP 1.6, verbale 13.9.2022 pag. 2 in fine). Lo stesso resistente ha inoltre indicato di essere andato con due colleghi nella zona di confine con il territorio italiano e "Rimanendo sempre in territorio svizzero, ho percorso il sentiero che appunto ricade in Svizzera, ad un certo punto ho visto nella postazione di caccia sul confine, in zona italiana, una berretta gialla o

arancione

## **E. 6**

/ 11 [...]”, e in merito al momento in cui è stato colpito ha dichiarato "Sono sicuro al 100% che mi trovavo in territorio svizzero." (act. PP 1.6, verbale 11.1.2023 pag. 2). A margine va osservato che, al momento dell'inoltro delle osservazioni da parte della Procura pubblica, non sussistevano ancora le risultanze in merito al luogo dell'evento, in base alle analisi del sopralluogo del 26 settembre 2023 e dell'ispezione oculare del 2 ottobre 2023 da parte della polizia scientifica. Va poi anche sottolineato che il fatto che la Procura pubblica ritenga che il luogo d'azione – ossia il luogo da cui è partito lo sparo del reclamante – si trovi in territorio italiano (act. A.3 n. 20), nulla muta. Infatti per la competenza e l'obbligo di procedere delle autorità di perseguimento penale svizzere vale, oltre al luogo d'azione, anche il luogo dell'evento (art. 3 cpv. 1 CP in unione all'art. 8 CP). In virtù di quanto precede, le autorità di perseguimento penale svizzere – quindi anche la Procura pubblica dei Grigioni – non possono pertanto ad ogni modo essere ritenute territorialmente incompetenti, e ciò né al momento dell'emanazione della citazione qui impugnata né allo stato attuale. Il reclamo risulta quindi a tal proposito comunque infondato. In merito alla questione relativa alla sussistenza di un procedimento penale da parte delle autorità italiane, così come alla censura concernente la richiesta di assunzione del procedimento penale, si dirà nei considerandi che seguono. 2.3. Nemmeno le ulteriori censure sollevate dal reclamante possono trovare accoglimento e ciò per i motivi qui di seguito esposti. 2.3.1. Il reclamante ha più volte sollevato che per la presente fattispecie era già stato aperto un procedimento penale in Italia nei suoi confronti, il quale sarebbe poi stato archiviato. Non vi sarebbe quindi spazio per un secondo procedimento penale nei Grigioni (act. A.1 n. III.b.2, III.b.3.b, anche n. III.a.4-7). Con scritto del 13 ottobre 2023 il reclamante, in risposta allo scritto della presidente, ha con veemenza contestato di aver impugnato (anche) l'apertura dell'istruttoria in sé, non essendo questa impugnabile (act. A.2; cfr. act. D.5). Come indicato nello scritto dell'11 ottobre 2023, vero è che di principio né l'avvio della procedura preliminare né l'apertura dell'istruzione sono impugnabili (art. 300 cpv. 2 CPP; art. 309 cpv. 3 terza frase CPP), vi è tuttavia un'eccezione, ossia se l'imputato invoca una violazione del divieto di un secondo procedimento (ne bis in idem; art. 300 cpv. 2 CPP; act. D.5; cfr. a tal proposito anche Christof Riedo/Barbara Boner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed., Basilea 2023, n. 31 e 32 ad art. 300 CPP). La sussistenza di un tale effetto preclusivo costituisce un impedimento a

## **E. 7**

/ 11 procedere, che deve essere considerato d'ufficio in ogni stadio del procedimento (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti; TF 6B 111/2022 del 24.8.2022 con- sid. 2.2.1). È in virtù di ciò che, a fronte di quanto esposto nel reclamo (cfr. sopra), la presidente con scritto dell'11 ottobre 2023 ha informato le parti in merito all'eventuale interpretazione del reclamo secondo la buona fede (act. D.5). Tuttavia, considerate le susseguenti osservazioni del reclamante stesso, il quale ha – come detto – contestato di essersi opposto all'apertura dell'istruttoria (act. A.2), non è in questa sede necessario esprimersi oltre in merito alla questione del ne bis in idem. A tal proposito si rinvia a quanto rettamente e dettagliatamente esposto dalla Procura pubblica nelle proprie osservazione (act. A.3 n. 22-33). Va comunque in particolare rimarcato che – come a giusta ragione indicato dalla Procura pubblica – l'autorità italiana ha "archiviato" il procedimento penale a fronte dell'intempestività della querela, e quindi per una questione formale, senza avere in alcun

modo esaminato e deciso il caso nel merito. Il principio del divieto di un secondo procedimento non troverebbe quindi in concreto comunque applicazione (cfr. a tal proposito act. A.3 n. 28 e riferimenti ivi citati). 2.3.2. Il reclamante ha inoltre sollevato che, dopo aver tentato invano di ottenere un consenso informale per l'ispezione oculare, la Procura pubblica sarebbe stata costretta a intraprendere una formale rogatoria internazionale, la quale non risulterebbe tuttavia essere stata evasa, nulla potrebbe quindi essere preteso dal reclamante (act. A.1 n. III.b.4 e III.a.9). Anche a tal proposito il reclamante non può essere seguito. Dagli atti emerge infatti che sia per il sopralluogo del 26 settembre 2023 (cattura rappresentativa del terreno con tecniche di imaging 3D), sia per il sopralluogo in contraddittorio del 2 ottobre 2023 (ispezione oculare associata con una ricostruzione dei fatti ai sensi dell'art. 193 cpv. 5 lett. b CPP) è stata inoltrata una domanda formale di assistenza giudiziaria alla competente autorità italiana, la quale l'ha approvata (act. PP 1.21; act. PP 1.22). Entrambi gli atti istruttori sono poi infatti stati effettuati alla presenza dei Carabinieri, inviati su istruzione della Procura di Sondrio (act. PP 1.22; cfr. anche act. PP 4.17 pag. 1 e 3, relativo al 2.10.2023). A ciò nulla cambia il fatto che l'approvazione formale e i protocolli finali da parte dell'autorità italiana siano ancora in sospeso rispettivamente ancora da trasmettere (act. PP 1.22; act. A.3 n. 34). A margine va anche evidenziato che quanto esposto dal reclamante in merito al fatto che la richiesta informale sarebbe stata respinta (act. A.1 n. III.a.9), risulta, così come formulato, fuorviante. La Procura di Sondrio ha infatti piuttosto indicato che sarebbe stata necessaria una formale domanda di assistenza giudiziaria (act. PP 1.15; act. PP 1.20), ciò che è poi per l'appunto stato fatto (act. PP 1.21).

## **E. 8**

/ 11 2.3.3. Il reclamante ha infine anche contestato la richiesta di assunzione del procedimento penale, facendo valere che questa sarebbe intervenuta a torto per più aspetti. In particolare, a suo avviso, essendo le autorità elvetiche manifestamente incompetenti nulla avrebbero potuto chiedere alle autorità italiane. Inoltre, a mente del reclamante, con detta richiesta di assunzione la Procura pubblica si sarebbe integralmente e definitivamente spogliata di ogni competenza, sia di luogo, sia di materia (act. A.1 n. III.b.3.a, III.b.3.c). Quest'ultima argomentazione – oltre a non risultare sufficientemente sostanziata – non può essere seguita. Va infatti evidenziato che per il fatto che la Procura pubblica abbia in un primo momento – sulla base del primo rapporto di polizia, fondato sostanzialmente sulle dichiarazioni del reclamante (act. PP 4.1) – ritenuto di non essere competente e aver poi inoltrato, sulla base di ciò, una richiesta di assunzione del procedimento penale alla competente autorità italiana (act. PP 1.5), non si può giungere alla conclusione ritenuta dal reclamante. Sono piuttosto da confermare le considerazioni esposte dalla Procura pubblica in merito agli eventi pregressi relativi alla competenza, così come alla richiesta di assunzione del procedimento penale, a cui si rinvia (cfr. act. A.3 n. 7-11). Come indicato anche dalla Procura pubblica (act. A.3 n. 10), al momento dell'inoltro della richiesta di assunzione nel febbraio 2023 le risultanze e le informazioni in merito al luogo dell'evento non erano le medesime rispetto a quelle attuali. Il primo rapporto di polizia, su cui si era basata la Procura pubblica, era sostanzialmente fondato sulle dichiarazioni del reclamante (act. PP 4.1; act. PP 1.5). Con gli atti inoltrati nel giugno 2023 dalla rappresentante del resistente la Procura pubblica è poi venuta a conoscenza di nuove circostanze e ulteriori versioni, di cui non era a suo tempo a conoscenza (act. PP 1.6). Nel frattempo sono pure stati svolti i due sopralluoghi. Si veda anche quanto già esposto sopra in relazione alla competenza territoriale (cfr. consid. 2.2). Nella fattispecie è poi in particolare di rilevanza il fatto che lo Stato richiesto non ha comunque mai "assunto" il procedimento e sicuramente

non sulla base della richiesta di assunzione trasmessagli. Il procedimento penale era piuttosto già stato aperto autonomamente dall'autorità italiana competente, la quale – ancor prima di ricevere la richiesta di assunzione – ne aveva anche già chiesto l'archiviazione (cfr. act. PP 1.8; act. A.3 n. 10). Nella misura in cui il reclamante critica la richiesta di assunzione di procedimento penale del 16 febbraio 2023 in quanto tale, non ne può trarre alcunché a suo favore. Le censure del reclamante risultano quindi anche a tal proposito infondate.

## **E. 9**

/ 11 2.4. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è – come detto – già stata respinta con disposizione ordinatoria del 29 settembre 2023 (act. D.2), non è pertanto necessario esprimersi oltre in merito a ciò (cfr. act. A.1, n. III.b.5). 2.5. Tenuto conto di tutto quanto esposto in precedenza il reclamo avverso la citazione del 22 settembre 2023 è da stralciare dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto. Per il resto il reclamo è da respingere. 3.1. Nel caso in cui il reclamo diviene privo d'oggetto, sulla ripartizione delle spese procedurali viene statuito con motivazione sommaria tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Per la decisione in merito alle spese ci si deve innanzitutto basare sul probabile esito del procedimento. Se quest'ultimo non è determinabile devono essere applicati i criteri procedurali generali. In base a tali criteri è la parte che ha avviato il procedimento divenuto privo d'oggetto, o che è responsabile dei motivi che hanno fatto diventare il procedimento privo d'oggetto, a doversi assumere le spese. Tale sistema ha lo scopo di evitare di penalizzare la parte, che in buona fede ha inoltrato un mezzo di impugnazione, addossandole le spese, quando il ricorso è da stralciare dai ruoli a causa di una successiva modifica delle circostanze a essa non imputabili (TF 6B\_496/2019 dell'11.7.2019 consid. 1.1.2 e rinvii; TC GR SK2 21 30 del 27.5.2021 consid. 2.2; Thomas Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed., Basilea 2023, n. 14 ad art. 428 CPP). 3.2. Nella fattispecie l'esito del reclamo non sarebbe comunque stato diverso se la data dell'ispezione oculare oggetto della citazione qui impugnata non fosse già trascorsa. Come illustrato nei considerandi precedenti, le argomentazioni del reclamante – in merito alla competenza territoriale della Procura pubblica, alle carenze formali in relazione all'assistenza giudiziaria, alla richiesta di assunzione del procedimento, così come al divieto del ne bis in idem, ammesso che lo volesse sollevare – sono risultate infondate. Dovendo quindi il reclamo comunque essere respinto anche per il resto, il reclamante è da ritenere integralmente soccombente ed è pertanto tenuto ad assumersi le spese della presente procedura (art. 428 cpv. 1 CPP). Va pure evidenziato che l'eventualità dello stralcio dai ruoli del reclamo, in quanto divenuto privo d'oggetto, era stata preannunciata alle parti, con la possibilità di presentare delle osservazioni anche in merito alle conseguenze in materia di spese e indennità (act. D.5). Nessuna delle parti ha presentato alcunché al riguardo.

## **E. 10**

/ 11 3.3. Alla luce di quanto precede, la tassa di giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art 8 cpv.1 OECP [CSC 350.210]), è posta integralmente a carico del reclamante in quanto risultato integralmente soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). A fronte dell'esito della procedura al reclamante non è riconosciuta alcuna indennità. Non essendosi il resistente, quale accusatore privato, in questa sede espresso e non avendo quindi formulato alcuna domanda così come neppure richieste d'indennità, neanche a egli va riconosciuto alcunché.

**E. 11**

/ 11 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.1. Il reclamo avverso la citazione del 22 settembre 2023 è stralciato dai ruoli, in quanto privo d'oggetto. 1.2. Per il resto il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di complessivi CHF 1'500.00, è posta a carico di A.\_\_\_\_\_. 3. Non si riconoscono indennità. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.